



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Numero 19 del 30-03-2021

OGGETTO:

INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023. ATTUAZIONE ARTICOLO 57 D.L. 104 DEL 14 AGOSTO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 126/2020 (STABILIZZAZIONE PERSONALE SISMA 2016).

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:25, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Avv. ROTONI MARCO	SINDACO	P
POMPOZZI STEFANO	VICESINDACO	P
BELLEGGIA DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il VICE SEGRETARIO ROSSI DANIELA

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti in data 29 marzo 2021 (verbale n. 8/A);

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di integrare, per le motivazioni indicate nell'allegato documento istruttorio, che qui si hanno per ripetute e trascritte e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi con l'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2022-2023, approvato con la propria deliberazione n. 6 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, prevedendo per l'anno 2021 la stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, di un istruttore tecnico, categoria C, che ha maturato nel 2020 i requisiti di cui all'art. 20, comma1, del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii.

Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro.

Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel piano come prima integrato, sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente.

Di dare atto che il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021 – 2023, come prima integrato, costituisce modifica dell'allegato al documento unico di programmazione 2021 – 2023, approvato con deliberazione Consiliare n. 6 dell'08 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, come previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio).

Di dare ancora atto che la stabilizzazione di che trattasi, per le motivazioni esposte nell'allegato documento istruttorio, modifica anche la dotazione organica dell'Ente così come approvata con la propria deliberazione n. 6 del 28 gennaio 2021 (Allegato B).

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Servigliano, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

Di dare mandato all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente atto e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020.

Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che il presente atto riveste al fine di presentare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'istanza per l'ammissione al finanziamento della stabilizzazione di che trattasi.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 9 D.L. n. 78/2010 e Legge di conversione n. 122/2010;
Articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006;
Legge n. 449/1997;
Legge n. 165/2001;
Articolo 34, comma 24 d.l. n. 34/2019;
Legge n. 58/2019 di conversione del d.l. 34/2019;
D.P.C.M. 17 marzo 2020;
D.L. n. 104/2020 e legge di conversione n. 126/2020;
Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

MOTIVAZIONE

Con propria deliberazione n. 6 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 del Comune di Servigliano.

I territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

Il Governo, in seguito a detti eventi, ha emanato una serie di norme finalizzate alla ricostruzione delle infrastrutture viarie, edifici pubblici e privati, rete dei servizi essenziali ed attività economiche.

Il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

comma 3 che “al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma 2002, del sisma 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini, e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017.

3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso agli oneri derivanti

dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Il comma 952 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha disposto che "il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021".

L'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle

graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

In ragione delle sopra richiamate disposizioni, il Comune di Servigliano ha assunto il seguente personale a tempo determinato:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER IL SISMA:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI FULL/TIME	POSTI COPERTI PART/TIME
Istruttore tecnico	C1	1	==
Istruttore tecnico direttivo	D1	1	==

La struttura organizzativa attuale non risulta più adeguata con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma per cui appare necessario ampliare il personale addetto all'ufficio tecnico mediante assunzione di un Istruttore tecnico;

Ai sensi dei succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, l'assunzione di personale a tempo indeterminato che il Comune di Servigliano vuole effettuare rientra nelle suddette fattispecie ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Servigliano e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo previsto dal comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione “de qua”.

La spesa per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore tecnico di Categoria C, che il Comune di Servigliano intende effettuare nell'annualità 2021 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva “ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, così come la relativa entrata corrente.

L'autorizzazione a tale assunzione rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento della medesima assunzione a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020.

A fini previsionali, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale un presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo “de quo” di cui al succitato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 è necessario comunque prevedere un'entrata corrente che copra integralmente il costo previsto per tale assunzione.

Alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di Servigliano ritiene necessario rideterminare il fabbisogno 2021, 2022 e 2023, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre

2016, n. 229, che abbia maturato i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii.

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI I FULL/TIME PART/TIME	DATA MATURAZIONE REQUISITO art. 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017
Istruttore Tecnico	C	Full Time	20 marzo 2020

Per tutto quanto sopra premesso si rende necessario procedere all'integrazione della programmazione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TUTTO ciò premesso;

DATO ATTO che il Comune di Servigliano avente una popolazione di 2237 abitanti non è soggetto al rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

DATO ancora atto che con la stabilizzazione proposta vengono rispettate tutte le condizioni ed i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO in particolare:

che il Comune di Servigliano ha popolazione pari a 2237 abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;

che è stato rispettato e viene rispettato anche per l'anno 2021 il pareggio di bilancio;

che l'amministrazione ha adottato il piano triennale 2020 – 2022, delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006 con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 10 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge;

che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;

che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;

questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'integrazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalle leggi nn. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e 178/2020 (legge di bilancio 2021);

RILEVATO CHE

il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020 o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

VISTI:

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;

l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;

la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;

la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

i commi 3, 3 bis, 3 septis dell'articolo 57 del D.L. n. 104/2020 convertito nella legge n. n. 126/2020;

il comma 952 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021);

il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011;

l'articolo 9 del D.L. n. 78/2010 e la Legge di conversione n. 122/2010;

l'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006;

la Legge n. 449/1997;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

il D.M. 17 marzo 2020;

la legge di bilancio 2020;

la legge di bilancio 2021;

il D.L. 183/2020 legge di conversione L. 21 del 26.02.2021

VISTI altresì:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Contabilità;

VISTI INFINE:

- l'articolo 16 della L.183/2011 e l'articolo 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'articolo 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'articolo 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

DATO ATTO CHE in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di integrare, per le motivazioni indicate nell'allegato documento istruttorio, che qui si hanno per ripetute e trascritte e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi con l'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2022-2023, approvato con la propria deliberazione n. 6 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, prevedendo per l'anno 2021 la stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, di un istruttore tecnico, categoria C, che ha maturato nel 2020 i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii.

Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro.

Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel piano come prima integrato, sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente.

Di dare atto che il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021 – 2023, come prima integrato, costituisce modifica dell'allegato al documento unico di programmazione 2021 – 2023, approvato con deliberazione Consiliare n. 6 dell'08 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, come previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio).

Di dare ancora atto che la stabilizzazione di che trattasi, per le motivazioni esposte nell'allegato documento istruttorio, modifica anche la dotazione organica dell'Ente così come approvata con la propria deliberazione n. 6 del 28 gennaio 2021 (Allegato B).

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Servigliano, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

Di dare mandato all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente atto e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020.

Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di FERMO

OGGETTO:

INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023. ATTUAZIONE ARTICOLO 57 D.L. 104 DEL 14 AGOSTO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 126/2020 (STABILIZZAZIONE PERSONALE SISMA 2016).

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 25-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA

 Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 25-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA

 Firmato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL VICE SEGRETARIO
f.to ROSSI DANIELA

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Servigliano in data 16-09-2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e che la stessa è divenuta esecutiva il giorno 30-03-21:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 16-09-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to MALASPINA LUCIA

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera n. in data ai signori Capigruppo Consiliari, ai sensi
dell'art.125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16-09-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MALASPINA LUCIA
